

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 15 maggio 2003.**

Alemanno, Ciro Alfano, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Carboni, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Di Luca, Di Teodoro, Dozzo, Fini, Fiori, Follini, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Pacini, Pappaterra, Parolo, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tidei, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Vigni, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Carboni, Cicu, Colucci, Giorgio Conte, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Follini, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, In-

tini, Kessler, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Pacini, Pappaterra, Parolo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Piglionica, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Selva, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Vigni, Elio Vito, Zacchera, Zanettin.

Annuncio di proposte di legge.

In data 14 maggio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ANTONIO PEPE ed altri: « Disciplina della destinazione di beni in favore di soggetti portatori di gravi *handicap* per favorirne l'autosufficienza » (3972);

ANGELA NAPOLI: « Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in favore del personale docente delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale » (3973);

PERROTTA ed altri: « Istituzione della provincia Amalfitana-Sorrentina » (3974);

ZELLER ed altri: « Modifiche al codice penale concernenti la depenalizzazione dei reati contro la personalità dello Stato » (3975);

PAOLETTI TANGHERONI ed altri: « Misure in favore delle donne lavoratrici come strumento di sostegno della famiglia » (3976);

CIMA ed altri: « Disposizioni in materia di potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi » (3977).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 14 maggio 2003 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

« Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca » (3971).

Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge LUMIA ed altri: « Disposizioni in materia di formazione e di occupazione dei giovani laureati in medicina e chirurgia » (2239) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rontundo.

La proposta di legge BOVA: « Istituzione della provincia del Basso Jonio » (2794) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Meduri.

La proposta di legge ARACU ed altri: « Modifica dell'articolo 639 del codice penale, in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui » (2809) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Oricchio.

La proposta di legge SPINI ed altri: « Norme per la tutela delle tradizioni so-

cietarie e culturali in ambito sportivo » (3139) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romoli.

La proposta di legge MAZZUCA ed altri: « Modifiche all'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in materia di uscita e reingresso nel territorio dello Stato dei cittadini extracomunitari in attesa di permesso di soggiorno » (3476) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Turco.

La proposta di legge AIRAGHI ed altri: « Riconoscimento del servizio militare prestato alle dipendenze delle forze armate della Repubblica Sociale Italiana » (3678) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Paolone.

La proposta di legge VIGNI ed altri: « Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico » (3712) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Annunziata, Cima e Diana.

La proposta di legge SELVA: « Istituzione della giornata a ricordo dei crimini commessi dai regimi comunisti » (3726) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fatuzzo.

La proposta di legge D'AGRÒ ed altri: « Disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali » (3731) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bellotti e Naro.

La proposta di legge SANTORI ed altri: « Disposizioni in materia di attribuzione di un emolumento pensionabile al personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia » (3750) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cesaro e Villani Miglietta.

La proposta di legge SANTORI ed altri: « Disposizioni per incrementare la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per valorizzarne la professionalità » (3772) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cesaro e Villani Miglietta.

Trasmissione dal Senato.

In data 14 maggio 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 2205. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità » (*approvato dal Senato*) (3970);

S. 1753. — « Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1798-B).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1, dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

III Commissione (Affari esteri):

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999 (3876) *Parere delle Commissioni I, II, V, IX, e XIV.*

VII Commissione (Cultura):

RUZZANTE ed altri: Disposizioni per la promozione di una cultura della pace e della non violenza (3610) *Parere delle Commissioni I, III, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio di un'ordinanza di archiviazione adottata dal Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Con lettera in data 14 maggio 2003, il presidente del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219 e dell'articolo 11, comma 1, del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, copia dell'ordinanza con la quale il Comitato stesso ha deliberato, nella seduta tenutasi in pari data, l'archiviazione degli atti del procedimento concernente il Presidente della Repubblica n. 2/XIV (relativo a una denuncia sporta dal signor Domenico Ricucci).

Poiché analoga comunicazione viene resa in data odierna al Senato della Repubblica, decorre da domani 16 maggio 2003 il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219 e dall'articolo 11, comma 2, del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, per la sottoscrizione di eventuali richieste di presentazione al Parlamento in seduta comune della relazione del Comitato in ordine alla denuncia sopra indicata.

Le richieste potranno essere presentate e sottoscritte nei giorni 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 29 maggio 2003, dalle ore 9,30 alle ore 20, presso gli uffici della segreteria della Giunta per le autorizzazioni (Servizio Prerogative e immunità — Palazzo dei gruppi parlamentari, II piano).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costi-

tuzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

Sentenza n. 113 del 26 marzo 2003-10 aprile 2003 (doc. VII, n. 298) con la quale:

dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione in epigrafe, promossi dalla regione Friuli-Venezia Giulia (r. confl. n. 12 del 1999) e dalla regione siciliana (r. confl. n. 14 del 1999), in relazione all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 1998, n. 486 (Regolamento recante norme per le modalità di versamento all'erario dell'importo previsto dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze).

Sentenza n. 114 del 26 marzo 2003-10 aprile 2003 (doc. VII, n. 299) con la quale:

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Liguria;

alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Sentenza n. 115 del 26 marzo 2003-10 aprile 2003 (doc. VII, n. 300) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 3, della legge della regione Lombardia 26 aprile 1990, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 « Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombardia »), sollevata in riferimento agli articoli 36 e 3 della Costituzione, dal Consiglio di Stato — sezione quinta giurisdizionale;

alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Sentenza n. 116 del 26 marzo 2003-10 aprile 2003 (doc. VII, n. 301) con la quale:

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello

Stato proposto dal tribunale di Caltanissetta, sezione II penale, nei confronti della Camera dei deputati;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Sentenza n. 125 del 27 marzo 2003-16 aprile 2003 (doc. VII, n. 302) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) sollevata, in riferimento agli articoli 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per il Molise con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2, dell'articolo 3, comma 1, lettera g), e 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) sollevata, in riferimento agli articoli 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dal medesimo tribunale amministrativo regionale per il Molise con la stessa ordinanza;

alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Sentenza n. 135 del 9-24 aprile 2003 (doc. VII, n. 303) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Firenze;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Sentenza n. 150 del 5-9 maggio 2003 (doc. VII, n. 306) con la quale:

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni proposto nei confronti dello Stato dalla regione Molise;

alla VI Commissione permanente (Finanze).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già, assegnate alla stessa, in sede primaria:

Con lettera in data 9 maggio 2003, sentenza n. 148, del 5-9 maggio 2003 (doc. VII, n. 304), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 37, quinto comma, della legge della regione Puglia 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) e dell'articolo 17, comma 2, della legge della regione Puglia 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), nella parte in cui si riferiscono a vincoli scaduti, preordinati all'espropriazione o sostanzialmente espropriativi, senza previsione di durata e di indennizzo;

alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Con lettera in data 9 maggio 2003, sentenza n. 149 del 5-9 maggio 2003 (doc. VII, n. 305), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pro-

nunciata solo nell'udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 maggio 2003, ha trasmesso un documento concernente « La rilevazione dei costi dello Stato per l'anno 2002 ».

Questa documentazione è stata trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 13 maggio 2003, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Roncoferaro (Mantova), Maruggio (Taranto), Bagnaria (Pavia), Roccarainola (Napoli), Bitritto (Bari).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 14 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo

46, commi 4 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sulla relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2003 (230).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 giugno 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 13 maggio 2003, a pagina 3, seconda colonna, dodicesima riga, dopo le parole: « a fini terapeutici » deve leggersi la seguente: « e ».

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2150 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2003, N. 50,
RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BILANCI
DEGLI ENTI LOCALI (APPROVATO DAL SENATO) (3905)**

(A.C. 3905 — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2003 da parte degli enti locali è differito al 30 maggio 2003.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3905 — Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-*bis*. — 1. Al comma 2 dell'articolo 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: "semestrale" è sostituita dalla seguente: "annuale".

ART. 1-*ter*. — 1. Dopo l'articolo 268-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

“ART. 268-*ter*. — (*Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis*). — 1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista nell'articolo 268-*bis* vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva. Questi debiti debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso articolo 268-*bis*, nella misura che con la stessa procedura è definita.

2. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi dell'articolo 268-*bis*, comma 5, non è consentito procedere all'assegnazione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno rispetto a quelle che risultano dall'applicazione del citato comma 5.

3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell'articolo 268-*bis*, comma 5, nelle more della definizione dei provvedimenti previsti nel predetto articolo, per gli enti che si avvalgono di tale procedura o che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo articolo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullità, riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Il divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5 del citato articolo 268-*bis* e comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministro dell'interno di cui allo stesso articolo 268-*bis*, comma 5, terzo periodo.

4. È consentito in via straordinaria agli enti locali già dissestati, che non abbiano concluso la procedura di risanamento con la presentazione del rendiconto consuntivo, di accedere alla procedura di cui all'articolo 268-*bis* ove risulti l'insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto anche di interessi, rivalutazioni e spese legali. A tal fine i consigli degli enti interessati formulano al Ministero dell'interno documentata richiesta in cui, su conforme parere del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione, è dato atto del fatto che non sussistono mezzi sufficienti a far fronte all'evenienza. Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle norme di cui all'articolo 268-*bis*, quelle contenute nel presente articolo".

ART. 1-*quater*. — 1. Le disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002,

n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato "testo unico", si applicano per l'esercizio finanziario 2003 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

2. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l'esercizio finanziario 2003 anche all'ipotesi di scioglimento per mancata adozione da parte degli enti locali dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del testo unico.

3. A favore degli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e del 15 novembre 2002 nonché del 9 gennaio 2003, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, è disposta l'anticipazione di un importo pari al 50 per cento di quanto riscosso a titolo di imposta comunale sugli immobili come risultante dall'ultimo certificato sul rendiconto della gestione acquisito dal Ministero dell'interno. Le somme anticipate, da erogare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono portate in detrazione ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, non si applicano agli stanziamenti del bilancio dello Stato di competenza del Ministero dell'interno relativi a trasferimenti erariali a favore degli enti locali.

5. All'articolo 7-*bis* del testo unico, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari".

6. All'articolo 227, comma 6, del testo unico, come sostituito dall'articolo 28, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al secondo periodo, dopo le parole: "con decreto di natura non regolamentare del" sono inserite le seguenti: "Ministro dell'interno, di concerto con il".

7. I contributi a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane svolgenti l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad eccezione di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di comuni.

8. Qualora comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti facciano parte delle unioni di comuni, i parametri di riparto previsti dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265, sono applicati considerando tali enti come comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. Sono comunque esclusi ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

9. Dall'attuazione dei commi 7 e 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso.

11. Per l'anno 2003, ai fini dell'attribuzione di trasferimenti erariali ed altre assegnazioni da parte del Ministero dell'interno, la popolazione delle province e dei comuni è calcolata in base ai dati consuntivi annuali forniti dall'ISTAT aggiornati al 31 gennaio 2003.

12. All'articolo 24, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 2".

13. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 17, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel trimestre succes-

sivo, a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti nella misura necessaria al fine di garantire il rientro nella determinazione del saldo".

ART. 1-*quinquies*. — 1. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. I comuni di nuova istituzione per i quali non è possibile operare il confronto con l'anno 2001 sono considerati quali comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti".

ART. 1-*sexies*. — 1. Si intendono esclusi dai vincoli previsti dall'articolo 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in quanto esclusi dal patto di stabilità interno.

ART. 1-*septies*. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, si applicano anche ai segretari comunali e provinciali per i quali l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali disponga, o abbia già disposto, l'utilizzo da parte del Ministero dell'interno in base all'articolo 19 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 ».

(A.C. 3905 — Sezione 3)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1-*ter*.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Al fine di consentire all'ente locale l'unificazione facoltativa di versamenti di imposte e canoni, all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: « canoni di locazione o di concessione, » sono aggiunte le seguenti: « ivi compreso quello di cui all'articolo 63 del decreto legislativo

15 dicembre 1997, n. 446,»; al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ivi compresi i canoni ricognitori ed il canone sostitutivo dell'imposta di pubblicità di cui all'articolo 62 »;

1-ter. 1. Lusetti, Boccia.

ART. 1-*quater*.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: 21 gennaio 2003, *aggiungere le seguenti:* nonché degli enti locali della Regione siciliana individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2002 e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2002 e n. 270 del 18 novembre 2002.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-*quater*. 1. Giudice, Fallica, Romano.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: l'anticipazione di un importo *fino alla fine del comma con le seguenti:* la concessione di un contributo aggiuntivo pari al 100 per cento di quanto riscosso a titolo di imposta comunale sugli immobili nell'anno precedente.

1-*quater*. 8. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori in sedi operative ubicate nei comuni della regione Piemonte interessati dagli eventi sismici dichiarati

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 e con ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono sospesi fino al 31 marzo 2004 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e procedurali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi fino al 31 marzo 2004 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo.

3-ter. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

3-*quater*. All'onere derivante dal comma **3-bis**, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2003, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

***1-*quater*. 2.** Patria, Stradella, Viale.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori in sedi operative ubicate nei comuni della regione Piemonte interessati dagli eventi sismici dichiarati

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 e con ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono sospesi fino al 31 marzo 2004 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e procedurali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi fino al 31 marzo 2004 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo.

3-ter. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

3-quater. All'onere derivante dal comma 3-*bis*, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2003, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

***1-quater. 20.** Michele Ventura, Morgando, Verneti, Mariotti, Merlo, Maurandi, Dameri, Rava.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Ai fini della realizzazione di un programma di interventi di rimessa in sicurezza, ricostruzione e ripristino nei comuni della Regione Piemonte interessati dagli eventi sismici dichiarati con decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 e con ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e a ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2004 a favore della Regione Piemonte, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che la Regione Piemonte è autorizzata a stipulare con istituti di credito.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 si provvede: per l'anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e per gli anni 2004 e 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

****1-quater. 3.** Patria, Stradella, Viale.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Ai fini della realizzazione di un programma di interventi di rimessa in sicurezza, ricostruzione e ripristino nei comuni della Regione Piemonte interessati dagli eventi sismici dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 e con ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e a ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2004 a

favore della Regione Piemonte, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che la Regione Piemonte è autorizzata a stipulare con istituti di credito.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma **3-bis**, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 si provvede: per l'anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e per gli anni 2004 e 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

****1-quater. 21.** Morgando, Michele Ventura, Mariotti, Merlo, Maurandi, Dameri, Rava.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate per tutto il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente agli investimenti realizzati nel medesimo periodo di imposta in sedi operative ubicate nei comuni della regione Piemonte interessati dagli eventi sismici dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 e con ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003 del Presidente del Consiglio dei ministri.

3-ter. Per l'attuazione del comma **3-bis** è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 3,7 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede,

per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per l'anno 2004 si provvede, quanto a 1,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2,2 milioni di euro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

1-quater. 4. Patria, Stradella, Viale.

Sopprimere il comma 7.

1-quater. 9. Russo Spena, Giordano.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7 e 8 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-quater. 11. Russo Spena, Giordano.

Al comma 9, sostituire le parole: non devono con la seguente: possono.

1-quater. 10. Russo Spena, Giordano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

13-bis. Ai fini del pagamento della TARSU da parte delle scuole statali è

istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo annuo di 40 milioni di euro. Detto fondo è ripartito secondo criteri e modalità proposti Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge è emanato uno specifico decreto attuativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1-quater. 26. Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-bis. Ai fini del pagamento della TARSU da parte delle scuole pubbliche statali è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

un fondo annuo di 40 milioni di euro. I criteri di ripartizione del fondo sono definiti di concerto con la Conferenza Stato-regioni-enti locali.

1-quater. 14. Russo Spena, Giordano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

13-bis. Ai fini del concorso dello Stato alla copertura degli oneri contrattuali eccedenti il riferimento al tasso di inflazione programmato e al recupero dello scarto tra il medesimo e il tasso di inflazione reale, il fondo ordinario dei trasferimenti degli enti locali territoriali è incrementato a partire dall'anno 2003 di 300 milioni di euro.

13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1-quater. 22. Morgando, Michele Ventura, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-bis. Ai fini del concorso dello Stato alla copertura degli oneri contrattuali eccedenti il tasso di inflazione programmato, il fondo ordinario dei trasferimenti agli enti locali territoriali è incrementato, a partire dall'anno 2003, di 300 milioni di euro.

1-quater. 12. Russo Spena, Giordano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

13-bis. Sono destinati alle unioni di comuni ulteriori 30 milioni di euro.

13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1-quater. 23. Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

13-bis. Gli enti locali territoriali possono trasformare in un nuovo mutuo, a durata trentennale e con il tasso corrente

praticato dalla Cassa depositi e prestiti all'atto della richiesta della trasformazione, i mutui contratti con la medesima entro il 31 dicembre 2002.

13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1-quater. 25. Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-bis. Gli enti locali territoriali possono trasformare in un nuovo mutuo, a durata trentennale e con il tasso corrente praticato dalla Cassa depositi e prestiti all'atto della richiesta della trasformazione, i mutui contratti con la medesima entro il 31 dicembre 2002.

1-quater. 16. Russo Spena, Giordano.